

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente la costituzione di depositi di materiale di medicazione  
per i tempi di guerra

(del 28 aprile 1964)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Con circolare confidenziale del 20 giugno 1962 il Dipartimento federale dell'economia pubblica, allo scopo di garantire l'approvvigionamento della popolazione civile con materiale da medicazione per i tempi di guerra, invitava i Cantoni a partecipare alla costituzione di riserve decentrate di detto materiale. In base ai calcoli fatti dall'Autorità federale — calcoli che figurano in diverse tabelle annesse alla circolare citata — il volume complessivo dei depositi da costituire nel Ticino si aggira sui 500 m<sup>3</sup> per un peso di circa 105,650 kg. L'area necessaria è prevista in 200 m<sup>2</sup>.

La spesa è stata calcolata in Fr. 1.929.369,—, di cui il 35 %, e cioè Fr. 672.100,—, a carico del Cantone e i rimanenti Fr. 1.248.269,— a carico della Confederazione. Alla spesa indicata devono ancora aggiungersi le spese di immagazzinamento (affitto dei locali o eventuale acquisto di speciali baracche). L'acquisto del materiale viene fatto direttamente dalla Confederazione, la quale si incarica della ripartizione nei Cantoni e dell'incasso delle quote cantonali di partecipazione. Sono previste per il nostro Cantone 4 quote annuali di Fr. 168.025,—.

Dopo la circolare del Dipartimento federale dell'economia pubblica è giunta, in data 24 aprile 1963, una circolare del Delegato alla difesa nazionale economica, con la quale venivano date più particolareggiate istruzioni sulla costituzione delle riserve e si sottoponevano contemporaneamente ai Cantoni alcune offerte di baracche, nel caso in cui non vi fosse la possibilità, come era già il caso in qualche Cantone, di trovare dei locali idonei per il deposito del materiale.

La partecipazione dei Cantoni alla costituzione di scorte di materiale di medicazione viene richiesta in base alla legge federale concernente la preparazione della difesa nazionale economica, del 30 settembre 1955. Per la verità, detta legge non prevede espressamente un obbligo legale dei Cantoni per questo genere di scorte. E' però in preparazione un'aggiunta all'art. 6 della legge, che autorizza appunto la Confederazione a chiedere il contributo dei Cantoni. La Confederazione fa perciò appello alla collaborazione dei Cantoni affinché non rifiutino la loro collaborazione a misure che l'Autorità federale ritiene indispensabili per assicurare una disponibilità sufficiente di materiale di medicazione in caso di guerra.

Per diverse ragioni non si diede subito seguito alla richiesta. Si sperava in modo particolare che l'evoluzione della situazione internazionale inducesse l'Autorità federale a rinunciare alla costituzione di questi depositi, sulla cui opportunità noi eravamo e siamo tuttora piuttosto scettici. Dal Delegato alla difesa nazionale economica siamo ora stati sollecitati a procedere e al Cantone è già stata anzi addebitata la prima quota di Fr. 168.025,—. Diversi Cantoni, fra i quali Zugo, Svitto, Grigioni e altri, hanno del resto già provveduto a mettere a disposizione i locali e i depositi sono in via di costituzione.

Sono state perciò prese le misure preliminari necessarie, pensando innanzi tutto a una equa distribuzione dei depositi nelle diverse regioni del Cantone. Il piano di ripartizione dei quantitativi stabiliti dal Dipartimento federale dell'economia pubblica per il nostro Cantone è approssimativamente previsto come segue:

<i>Regione</i>		<i>Volume</i> m <sup>3</sup>	<i>Superficie</i> m <sup>2</sup>
Mendrisiotto	(1/8)	70	30
Luganese	(3/8)	200	90
Bellinzonese	(1/8)	70	30
Valli Superiori	(1/8)	70	30
Locarnese e Valli	(1/8)	130	60

Dai contatti con le amministrazioni degli ospedali di Mendrisio, Lugano, Bellinzona e Locarno, nonché con il Comando di Circondario, la Direzione degli Arsenali e l'Ispettorato degli stabili erariali è emerso che la possibilità di trovare locali idonei per il deposito del materiale sono molto limitate e non sarà escluso il caso che in qualche località si debba pensare all'acquisto di una baracca. Ricerche più approfondite verranno tuttavia fatte non appena questo Gran Consiglio avrà concesso il necessario credito.

Abbiamo esaminato se non fosse eventualmente il caso di addossare ai Comuni una parte delle spese, proporzionalmente al numero degli abitanti. Come già è stato il caso per l'acquisto delle tessere di scorta per i meno abbienti, abbiamo però ritenuto di rinunciarvi. Se per i centri la cosa avrebbe potuto rivestire un certo interesse, ben difficilmente gli altri Comuni, e in modo particolare quelli delle valli e delle regioni discoste, capirebbero infatti la necessità della costituzione di questi depositi.

Abbiamo pure rinunciato a includere nella richiesta di credito la spesa per l'eventuale acquisto di baracche. Come già detto, è nostra intenzione, non appena ottenuto il credito, intensificare le ricerche di locali per evitare ulteriori spese. Se ciò non sarà possibile pensiamo di fare figurare le spese per le baracche nel preventivo del prossimo anno oppure di sottoporvi un nuovo messaggio.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
*A. Pellegrini*

p. o. Il Cancelliere :  
*Beati*

Disegno di

**DECRETO LEGISLATIVO**  
**concernente la costituzione di depositi di materiale di medicazione**  
**per i tempi di guerra**

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

viste le circolari 20 giugno 1962 del Dipartimento federale dell'economia pubblica  
e 24 aprile 1963 del Delegato alla difesa nazionale economica ;  
visto il messaggio 28 aprile 1964 n. 1209 del Consiglio di Stato,

*decreta:*

*Art. 1.* — E' accordato un credito di Fr. 672/100,— per la costituzione nel Cantone di depositi di materiale di medicazione per i tempi di guerra.

*Art. 2.* — Il credito verrà utilizzato in 4 quote annuali.

*Art. 3.* — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

